

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1262)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MURMURA, SAPORITO, FRASCA, MASCARO
e FIMOGNARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 1985

Determinazione del nuovo termine per l'erogazione di contributi
ai comuni calabresi, in relazione all'assorbimento delle IPAB

ONOREVOLI SENATORI. — La regione Calabria ha, con notevole ritardo, approvato una propria legge contenente norme per l'attuazione delle procedure da seguirsi per la estinzione delle IPAB (istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza) e per il passaggio ai comuni dei patrimoni e del personale relativi.

Tale ritardo (la legge è stata infatti pubblicata il 21 gennaio 1985) ha logicamente impedito agli enti locali calabresi di avvalersi della norma contenuta all'articolo 6 della legge finanziaria per il 1985, così vanificando il disposto normativo regionale ed il significato connesso al passaggio ai comuni di servizi particolarmente importanti e delicati sul piano sociale. Il che il Governo nazionale non può di certo condividere non

essendosi opposto al varo della legge regionale, le cui norme consentono, altresì, l'ampliamento delle piante organiche dei comuni per l'inquadramento del personale ed il provvisorio godimento del precedente trattamento economico.

Si è resa, pertanto, indispensabile la presentazione del seguente disegno di legge, sia per rendere concretamente agibile una legge, comunque entrata nel patrimonio normativo generale, sia per non creare disparità di trattamento fra le varie regioni, sia per non arrecare ulteriori sperequazioni a carico dei ritardatari incolpevoli. Sono queste le valutazioni che sottoponiamo ai colleghi Senatori per l'approvazione del seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il termine del 28 febbraio 1985, fissato dal settimo comma dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, per la presentazione della domanda di concessione del contributo statale straordinario a fronte degli oneri nascenti dall'applicazione al personale del trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, per i soli comuni della regione Calabria che hanno ottenuto l'assorbimento, ai sensi della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 6, delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (IPAB) ivi cooperanti, è sostituito con quello del 31 ottobre 1985.

L'importo di detto contributo, da erogarsi con le modalità indicate all'articolo 6 della suindicata legge 22 dicembre 1984, n. 887, grava sul fondo perequativo di cui all'articolo 4-bis, lettera c), del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.